

Valdobbiadene, 01 febbraio 2019

CIRCOLARE n. 1/1/2019

A TUTTI I CLIENTI

- Oggetto:** 1. Interessi legali dallo 0,3% allo 0,8% dal 2019
2. Contribuzione Enasarco per agenti e rappresentanti
3. Bollo sulla fattura con versamento trimestrale
4. Prestazioni sanitarie, divieto di fattura elettronica
5. Le novità IVA del Dl. 119

1. INTERESSI LEGALI DALLO 0,3% ALLO 0,8% DAL 2019

Il tasso degli interessi legali (art. 1284 cc.) dal 1.1.2019 aumenta dall'attuale **0,3% allo 0,8%**. Lo prevede il DM.12 dicembre 2018 in GU Serie Generale n.291 del 15-12-2018..

La nuova misura del tasso legale di interesse entra **in vigore dal 1 gennaio 2019.**

Tabella Interesse legale

Tasso Legale	Dal	Al	Tasso Legale	Dal	Al
5,00%	21.04.1942	15.12.1990	1,50%	01.01.2011	31.12.2011
10,00%	16.12.1990	31.12.1996	2,5%	01.01.2012	31.12.2013
5,00%	01.01.1997	31.12.1998	1,00%	01.01.2014	31.12.2014
2,50%	01.01.1999	31.12.2000	0,50%	01.01.2015	31.12.2015
3,50%	01.01.2001	31.12.2001	0,20%	01.01.2016	31.12.2016
3,00%	01.01.2002	31.12.2003	0,10%%	01.01.2017	31.12.2017
2,50%	01.01.2004	31.12.2007	0,30	01.01.2018	31.12.2018
3,00%	01.01.2008	31.12.2009	0.80%	01.01.2019	---
1,00%	01.01.2010	31.12.2010			

La variazione è da considerare agli effetti del ravvedimento operoso.

2. CONTRIBUZIONE ENASARCO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI

La **Fondazione Enasarco** è l'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio è un soggetto di diritto privato che, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 12, persegue finalità di pubblico interesse mediante la gestione di forme di **pensioni integrative** obbligatorie a favore degli **Agenti e Rappresentanti di Commercio.**

La Fondazione si occupa anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti. Il controllo pubblico sulla gestione della Fondazione è affidato al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e Finanze.

La Fondazione Enasarco svolge anche compiti di vigilanza ispettiva per l'accertamento della natura del rapporto di Agenzia e per l'osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandanti.

Soggetti obbligati alla iscrizione Enasarco

Obbligati sono gli agenti e rappresentanti che operano in Italia sia che operino in forma individuale che tramite società o associazione.

Contribuzione Enasarco

I soggetti iscritti devono versare i contributi Enasarco, il versamento è effettuato dalla Casa Mandante la quale trattiene all'agente il 50% del dovuto. Il restante 50% è quindi a carico della ditta mandante.

I versamenti sono effettuati alle seguenti scadenze:

Periodo contributivo	Scadenza
1° trimestre	20 Maggio
2° trimestre	20 Agosto
3° trimestre	20 Novembre
4° trimestre	20 Febbraio dell'anno successivo

Misura del contributo Enasarco

Il contributo per il 2019 relativo agli agenti costituiti come **impresa individuale o società di persone** è stabilito nella misura del **16,50%**, equamente ripartito fra agente e mandante (**8,25 cadauno**).

La misura del contributo è soggetta al rispetto di un minimale e massimale annuo.

A partire dal 1° febbraio 2014 le forme di pagamento RID sono sostituite dal sistema Sepa Direct Debit (SDD). Il passaggio è automatico, gli attuali RID verranno infatti trasformati in addebito diretto SDD senza che le aziende debbano sottoscrivere una nuova autorizzazione.

Contributo assistenziale

Le ditte mandanti che conferiscono un mandato ad agenti operanti in forma di società di capitali (spa, srl etc.) versano un contributo assistenziale.

Con una quota a carico della ditta e una quota minore a carico della società di agenzia.

I singoli soci della società di capitali non vengono iscritti a Enasarco.

3. FATTURAZIONE ELETTRONICA, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Pubblicato il Decreto che varia da annuale a trimestrale la cadenza di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

È il Decreto del 28.12.2018 ma pubblicato in GU il 7.1.2019 che modifica il decreto del 17 giugno 2014.

In particolare il nuovo c. 2 dell'art. 6 del DM. 17.6.2014 prevede che:

«Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate calcola e rende disponibile l'importo dell'imposta dovuta, sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate, nell'area riservata, del soggetto passivo I.V.A., presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il pagamento dell'imposta può essere effettuato:

- mediante il servizio presente nella predetta area riservata;
- con addebito su conto corrente bancario o postale;

- utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.

Ricordiamo che le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto».

Le nuove disposizioni si applicano alle fatture emesse dal 1.1.2019.

4. PRESTAZIONI SANITARIE, DIVIETO DI FATTURA ELETTRONICA

La legge di Bilancio 2019, in particolare il c. 53, prevede il divieto di fatturazione elettronica per quelle prestazioni/cessioni i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (STS), per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il divieto limitato all'anno 2019 si applica anche per le prestazioni alle quali il paziente abbia opposto il rifiuto di invio al STS (art. 3 del Dm 31.7.2015 e provv. 29.7.2016 n. 123325).

Il divieto di FE non vale per quelle prestazioni sanitarie e veterinarie, che non vanno inviate al sistema TS, per queste resta l'obbligo di fatturazione elettronica.

Il confine tra obbligo e divieto a volte può essere molto sottile, con le conseguenti complicazioni a carico dei contribuenti.

Sono esclusi dall'invio al Sistema tessera sanitaria, e quindi soggette a FE:

1. le strutture medico-veterinarie organizzate in forma giuridica di società;
2. quelle che erogano assistenza protesica (sanitarie, officine ortopediche, eccetera) non autorizzate in base all'articolo 8-ter del D.Lgs. 502/1992;
3. ospedali, case di cura e di riposo limitatamente alle prestazioni di alloggio e maggior confort.

5. LE NOVITÀ IVA DEL DL. 119

Premessa

Riteniamo utile riepilogare le principali novità in tema di Imposta sul Valore Aggiunto introdotte dal DL. n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito nella Legge n. 136/2018. Novità che interessano principalmente le regole sulla **Fattura elettronica**.

Alcune delle nuove disposizioni sono state ulteriormente modificate dalla legge n. 145/2018 la legge di bilancio 2019.

Art. 2) Proroga del reverse charge in alcuni settori

Il c. 2-bis dell'art. 2 del DL 119/2018, inserito in sede di conversione in legge, proroga dal 31.12.2018 al 30.6.2022 l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* (in via di scadenza) per le operazioni di cui all'art. 17 co. 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR 633/72, vale a dire:

- le cessioni di telefoni cellulari;
- le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC*, *laptop* e dispositivi a circuito integrato;
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;
- i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/CE, nonché di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- le cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi rivenditori *ex art. 7-bis* co. 3 lett. a) del DPR 633/72.

Viene modificato, a tal fine, il c. 8 dell'art. 17 del DPR 633/72.

Art. 10 Fattura esoneri e sanzioni non applicabili o ridotte

Soggetti esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica

Con la conversione in legge si dispone l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti non commerciali (es. associazioni sportive dilettantistiche) che si avvalgono del regime speciale di cui alla L. 398/91 e che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi non superiori a 65.000,00 euro.

Nel caso in cui tale soglia sia superata, l'emissione della fattura elettronica, per questi soggetti, dovrà essere emessa per loro conto dal cliente (cessionario o committente) soggetto passivo d'imposta.

Sul punto nell'incontro del 15.1 2019 con il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, l'agenzia delle entrate nella risposta n. 2.14 ha affermato che:

La disposizione normativa (D.L. n. 119/18) prevede che l'ASD che, nell'anno precedente, abbia conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicuri l'emissione della FE da parte del cessionario/committente, ma nulla vieta che sia l'ASD a emettere autonomamente la FE (tipo documento TD1) ma esponendo l'IVA (e non in reverse charge) nel documento.

Il comma 2 dell'art. 10 del DL 119/2018, che prevedeva specifiche modalità di fatturazione e registrazione per le operazioni derivanti da contratti di sponsorizzazione e pubblicità effettuate dai soggetti che si avvalgono del regime speciale ex L. 398/91, è stato abrogato dalla legge di bilancio 2019.

Attenuazione delle sanzioni in caso di tardiva fatturazione

In conseguenza dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, si prevede che, per il primo semestre del 2019, in caso di emissione in ritardo della fattura:

1. non si applicano sanzioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 se la fattura viene emessa entro il termine previsto per la liquidazione IVA relativa al periodo di effettuazione dell'operazione;
2. la sanzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 471/97 viene ridotta dell'80% se la fattura viene emessa oltre il termine previsto per la liquidazione IVA del periodo di effettuazione, ma entro il termine previsto per la liquidazione del periodo successivo.

Con la conversione in legge è stato previsto che le disposizioni sulla riduzione o non applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 si applicano **fino al 30 settembre 2019** ai contribuenti che liquidano l'IVA con cadenza mensile.

Art. 10 bis) soggetti che trasmettono i dati al sistema tessera sanitaria

In sede di conversione del decreto si è stabilito che, per il periodo d'imposta 2019, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle sole fatture i cui dati sono inviati a detto Sistema.

È intervenuta però poi, la legge di bilancio 2019 stabilendo il divieto di emissione delle *fatture elettroniche* riferite ai dati da inviare al Sistema Tessera Sanitaria.

Vedi anche altro articolo sul presente notiziario.

Art. 10 ter) Disposizioni per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità

L'articolo prevede che vengano definite specifiche regole tecniche per l'emissione di fatture elettroniche con riferimento ai soggetti che operano:

1. nel settore delle telecomunicazioni (DM 24.10.2000 n. 366);

2. nella gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed in quello di fognatura e depurazione (DM 24.10.2000 n. 370).

Le regole particolari riguardano le fatture emesse nei confronti di consumatori finali con contratti ante 2005 per i quali non è stato possibile identificare il codice fiscale (vedi [provvedimento n. 527125 del 28.12.2018](#)).

Art. 11) semplificazione in tema di emissione delle fatture

Dal 1.7.2019, la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione in questo caso però nella fattura si dovrà indicare la data di effettuazione dell'operazione.

Art. 12) Semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

La registrazione delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al medesimo mese.

Le fatture relative alle vendite di beni effettuate dal cliente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio fornitore, ai sensi dell'art. 21 co. 4 terzo periodo lett. b) del DPR 633/72, possono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese.

Art. 13) Semplificazione in tema di registrazione degli acquisti

È abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;

Art. 14) Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA

Modificando l'art. 1 del DPR 100/98, si prevede che:

le fatture di acquisto ricevute entro il 15 si possono registrare nel mese di effettuazione dell'operazione e quindi farle concorrere alla liquidazione IVA di "competenza".

Questa regola non si applica però a fine anno, per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

C'è quindi disparità di trattamento, tra le liquidazioni IVA infrannuali e la liquidazione relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre di ciascun anno.

Per le liquidazioni IVA in corso d'anno sarà possibile portare in detrazione l'IVA relativa al momento in cui si è effettuata l'operazione anche se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 del mese successivo.

Per la liquidazione di fine anno la possibilità di detrazione entro il 16 gennaio si limita alle fatture ricevute e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di effettuazione dell'operazione.

La modifica introdotta col DL. 119, risolve quindi in parte il problema della detrazione creando una non condivisibile distinzione tra le liquidazioni di periodo e quelle di fine anno che non risponde alla logica dell'Iva.

Art. 15 Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

In ossequio alle norme comunitarie si escludono dall'obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA identificati in Italia ai fini dell'imposta.

IVA precompilata

Modificando l'art. 4 del D.Lgs. 127/2015, si prevede che, a partire dal 2020, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, e dei corrispettivi telematici, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata, le bozze dei seguenti documenti::

- i registri IVA di cui agli artt. 23 e 25 del DPR 633/72;

- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale IVA.

I soggetti passivi che confermeranno le informazioni proposte dall'Agenzia delle Entrate o integreranno, nel dettaglio, i dati "precompilati" nei registri IVA precompilati, anche per il tramite degli intermediari, non saranno obbligati alla tenuta dei suddetti registri IVA, fatta salva la tenuta del registro cronologico dei professionisti di cui all'art. 18 co. 2 del DPR 600/73.

L'adempimento permane tuttavia, in ogni caso, per i soggetti che optano per la determinazione del reddito attraverso la tenuta dei registri IVA senza che siano operate annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.

Art. 15-bis Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica

Modificando il c. 213 della legge 244/2007 si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC):

« g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati. ».

Art. 17 Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

L'articolo modificato dalla legge di Bilancio 2019 interviene modificando l'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127/2015, prevedendo quindi le seguenti modificazioni:

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di Commercio al minuto ed attività assimilate, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione dei corrispettivi.

Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si anticipano a decorrere **dal 1° luglio 2019** ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000.

Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.

Le operazioni di Commercio al minuto ed attività assimilate, effettuate nelle zone individuate con decreto del Ministro dell'economia, possono essere documentate, in deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale con l'osservanza delle relative discipline.

Sistema TS

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni.

Contributo per adeguamento invio corrispettivi

Negli anni 2019 e 2020 per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione, è concesso un contributo complessivamente pari al **50 per cento** della spesa sostenuta, per un **massimo di euro 250** in caso di acquisto e di **euro 50** in caso di adattamento, per ogni strumento.

Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. (36,3 milioni per l'anno 2019 e 195,5 milioni per l'anno 2020).

Registro dei corrispettivi regolare se stampato a richiesta

A decorrere dal 19/12/2018, la deroga di cui all'articolo 7, c. 4-quater, del DL. n. 357/94, vale a dire che la tenuta dei registri IVA acquisti e vendite, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza, si estende al registro dei corrispettivi.

L'introduzione della c.d. "lotteria degli scontrini" viene rinviata all'1.1.2020.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

studio commercialistico

Camilotto & Castellan